

## Notizie utili per i lavoratori

Per poter beneficiare del sostegno dell'Inail è indispensabile il giudizio del medico competente o dell'Asl in termini di:

- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni o di inidoneità temporanea o permanente per la conservazione del posto di lavoro;
- idoneità parziale permanente, con prescrizioni o limitazioni, espresso in sede di visita medica preventiva in fase preassuntiva, nel caso di inserimento in nuova occupazione.

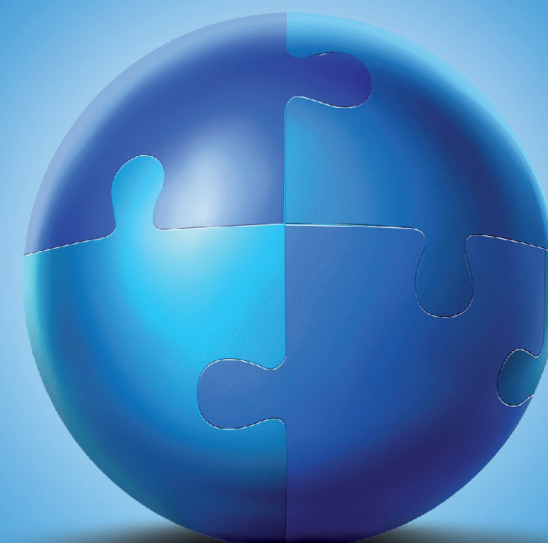
Si ricorda che il medico competente è obbligato a esprimere per iscritto il suo giudizio ogni volta che visita i lavoratori, anche su richiesta degli stessi, e a darne copia al lavoratore e al datore di lavoro. L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica alla quale è (o deve essere) adibito il lavoratore.

Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, **entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio**, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Si ricorda che le persone con disabilità vantano un vero e proprio diritto soggettivo agli accomodamenti ragionevoli che può essere fatto valere, in sede di contestazione del licenziamento o della man-

cata costituzione del rapporto di lavoro, nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano adottato i provvedimenti appropriati.

Per approfondimenti vai su [www.inail.it](http://www.inail.it) e consulta le circolari Inail n. 51 del 2016 e n. 30 del 2017 che illustrano il regolamento nel dettaglio. L'Istituto è a disposizione in tutte le fasi di realizzazione degli interventi e per qualsiasi richiesta di assistenza è possibile rivolgersi alla Sede Inail territorialmente competente.



**Inail, la persona  
al centro del nostro impegno.**

Direzione centrale pianificazione e comunicazione  
Piazzale Giulio Pastore, 6  
00144 Roma  
[dcpianificazione-comunicazione@inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it)  
[dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it)  
[www.inail.it](http://www.inail.it)

"UN NUOVO OBIETTIVO È SEMPRE POSSIBILE.  
ANCHE NEL MONDO DEL LAVORO."



**INAIL**

ONEY TAPIA  
Atleta paralimpico

**2018**

**INAIL REALIZZA PROGETTI  
PERSONALIZZATI PER IL  
REINSERIMENTO DELLA PERSONA  
CON DISABILITÀ DA LAVORO**

Per i lavoratori

## Il Regolamento

L'Inail offre il proprio sostegno ai datori di lavoro tenuti agli accomodamenti ragionevoli con interventi mirati al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con **disabilità da lavoro**.

In attuazione dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Inail ha adottato il *Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro*.

Per assicurare l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale Inail ha emanato la circolare n. 51 del 2016 che disciplina gli interventi mirati a dare sostegno alla continuità lavorativa dei disabili da lavoro.

Con la circolare n. 30 del 2017, sono state invece attivate in via sperimentale misure a sostegno dell'inserimento lavorativo in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

## Le finalità

Garantire alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente

con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa. Garantire alle persone con disabilità da lavoro lo stesso sostegno previsto per la conservazione del posto di lavoro anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

## I soggetti destinatari

In caso di **conservazione del posto di lavoro**:

lavoratori subordinati e parasubordinati anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché lavoratori autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall'Inail.

In caso di **nuova occupazione**:

persone con disabilità da lavoro tutelate dall'Inail che vengano assunte con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile (a esclusione dei contratti di lavoro autonomo), per essere adibite a un'attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurativo Inail.

In entrambi i casi, non rientrano tra i destinatari degli interventi:

- i soggetti tutelati dall'Inail non direttamente qualificabili come lavoratori quali, per esempio, gli studenti e le casalinghe;
- i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.

## Gli interventi per il reinserimento lavorativo

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali, modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.);
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.);
- formazione (addestramento all'utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione, ecc.).

Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, elaborato dall'équipe multidisciplinare della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, con il diretto coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro. In coerenza con il progetto, il datore di lavoro predispone il piano esecutivo degli interventi, **quantificando costi e tempi di realizzazione**.

L'Inail rimborsa i costi per la realizzazione **degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie** annualmente stanziare nel bilancio dall'Istituto, previa rendicontazione delle spese sostenute da parte del datore di lavoro.

## Limiti di spesa per tipologia di intervento

**Il regolamento ha fissato i seguenti limiti** massimi complessivi di spesa rimborsabile **dall'Inail al datore di lavoro**, differenziati per tipologia di intervento:

- 95.000,00 euro per tutti gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (rimborso del 100%);
- 40.000,00 euro per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (rimborso del 100%);
- 15.000,00 euro per tutti gli interventi di formazione (rimborso del 60%).

L'Inail rimborsa ai datori di lavoro le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto.

I datori di lavoro possono richiedere, per una sola volta, un'anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.